CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra

Siram S.p.A., società con socio unico e soggetta alla direzione e coordinamento di Veolia Energie International S.A., con sede in Via Anna Maria Mozzoni, n. 12, Milano, capitale sociale pari ad Euro 170.000.000,00, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, P. IVA 08786190150, qui rappresentata dall'Ing. Marco Cottica, in qualità di Procuratore e Responsabile di Area Operativa, munito dei necessari poteri di legge per la stipula del presente atto

di seguito anche "**Siram**" o l'"**Appaltatore**"

e

CRIM S.r.l. con sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Monte Ortigara, n. 22/H, P.IVA: 02874660968, nella persona del suo Amministratore Unico, nonché Legale Rappresentante Sig.ra Gemma Pisacano,

di seguito anche il "**Subappaltatore**"

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**".

PREMESSO CHE

a) Siram S.p.A. ha sottoscritto in data 1 ottobre 2019 con l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ("Aria") la convenzione (il "Contratto di Appalto") per la fornitura del servizio di *facility management* a favore di ASST di Lecco, ATS di Brescia, ASST Ovest Milanese, ASST della Valtellina e dell'alto Lario, ASST di Bergamo Est, ATS Bergamo, ATS Insubria, IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, **ATS della BRIANZA**. **CIG: 83127244DA;**
b) Ai sensi dell'articolo 1 del Contratto di Appalto, qui allegato sub allegato 1, il Contratto di Appalto *"rappresenta le condizioni generali del contratto di fornitura che sarà stipulato dal singolo Ente e dal Fornitore attraverso l'emissione di un ordinativo di fornitura" ha ad oggetto"*;
c) In data 22 Maggio 2020 ATS della Brianza (l'"Ente Appaltante" o Committente) ha emesso a favore di Siram S.p.A **ordinativo di fornitura n. 124722500**.
d) il Contratto di Appalto ha ad oggetto l'esecuzione da parte di Siram S.p.A. delle seguenti prestazioni a favore degli Enti che emettano ordinativo di fornitura: multi servizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti e la fornitura del combustibile, in modalità servizio energia;
e) L'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalità dei suddetti servizi, intendendo in particolare affidare in subappalto ad un'impresa in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica la seguente prestazione: servizio di **presidio tecnologico giornaliero per manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica**, da svolgersi presso i Presidi dell'ATS della Brianza.
f) A tal fine il Subappaltatore ha preventivamente e attentamente esaminato tutti i documenti inerenti il presente affidamento, i quali seppur non materialmente allegati al presente

contratto sono perfettamente conosciuti dal Subappaltatore e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e, segnatamente:
- contratto d'appalto;
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare tecnico;
- progetto tecnico presentato in fase di gara dall'Appaltatore.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'oggetto del presente contratto è l'affidamento in subappalto da parte dell'Appaltatore nei confronti del Subappaltatore, che accetta, le seguenti prestazioni servizio di **Presidio tecnologico giornaliero per manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica,** da svolgersi presso i Presidi dell' ATS della Brianza.
2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà previa emissione da parte di Siram di ordini di servizio (gli "**Ordini di servizio**"), che verranno trasmessi al Subappaltatore con cadenza mensile. Detti documenti non rappresentano ordini autonomi di acquisto e verranno emessi da Siram al solo e limitato fine di anagrafica amministrativa interna e per procedere al pagamento ai sensi e per gli effetti del presente contratto; pertanto le condizioni generali contenute in tali documenti non troveranno applicazione, prevalendo le clausole di cui al presente contratto che costituirà l'unica fonte di regolazione del rapporto negoziale tra le Parti.
3. Il Subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate negli atti di gara (con particolare riferimento al disciplinare tecnico e al capitolato speciale d'appalto, nonché a nell'offerta presentata da Siram in sede di gara. Il Subappaltatore si impegna a rispettare: le disposizioni della l. 9 gennaio 1991, n. 10 e successivi Decreti e Tabelle, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i., della norma UNI 9317 "Impianti di riscaldamento conduzione e controllo", nonché di tutte le norme UNI – CEI e leggi vigenti richiamate nel citato d.P.R. n. 412/1993.
4. Il Subappaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le specifiche tecniche di esecuzione delle prestazioni a proprio carico come definite nei documenti sopra elencati, e dichiara altresì di essere in grado di eseguire tutte le prestazioni di cui al presente contratto secondo le regole dell'arte, fedelmente rispettando le modalità ivi stabilite ed i termini temporali, finali ed intermedi, di esecuzione.
5. Il Subappaltatore provvederà all'esecuzione delle prestazioni a proprio carico impiegando figure professionali opportunamente titolate che elaboreranno tutte le necessarie pratiche tecniche e amministrative seguendone l'iter sino al completamento della procedura..

6. Il Subappaltatore non potrà addurre nel corso dell'esecuzione del presente contratto difficoltà di esecuzione e/o impedimenti riferibili ad aspetti tecnici, elementi progettuali, prescrizioni di qualsiasi genere comunque rinvenibili negli elaborati qui allegati, ovvero riferibili a prestazioni che in base a tali elaborati ed al presente contratto risultino comunque a carico del Subappaltatore.
7. Il Subappaltatore non potrà in nessun caso introdurre variazioni ai termini e alle modalità esecutive del servizio affidatogli, se non previo assenso scritto dell'Appaltatore.
8. Il Subappaltatore si dichiara sin d'ora disponibile a svolgere prestazioni aggiuntive nell'ambito del presente contratto, nonché a diminuire le prestazioni da effettuare, secondo quanto previsto al successivo art. 3.

2. Durata – Modifiche – Recesso

1. Salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 15, il presente contratto avrà efficacia **dal rilascio dell'autorizzazione sino al 31 dicembre 2025**, e potrà essere prorogato col rispetto delle formalità previste al successivo comma 2.
2. Il Subappaltatore presta sin d'ora espressamente il proprio consenso alla proroga del presente contratto alle medesime condizioni qui pattuite, per la durata massima di 1 anno. La proroga potrà avvenire soltanto a seguito di espressa manifestazione di volontà da parte dell'Appaltatore, che comunichi per iscritto al Subappaltatore la propria intenzione di prorogare il contratto per un ulteriore anno con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla scadenza contrattuale, ciò anche tramite l'invio di un ordine sottoscritto dal medesimo soggetto firmatario del presente contratto o da soggetto munito di pari poteri. Verificatasi tale condizione, il contratto si intenderà prorogato alle medesime condizioni pattuite nella presente scrittura per concorde volontà delle Parti per un ulteriore anno. Resta inteso che Siram resta libera di esercitare tale opzione, mentre il Subappaltatore presta sin d'ora, per il caso che Siram esprima con le forme indicate una tale volontà, il proprio consenso.
   È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti. Le Parti riconoscono espressamente che la validità ed efficacia della proroga è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Committente, cui deve essere preventivamente inoltrata dall'Appaltatore la relativa istanza contenente la volontà di procedere con la proroga del contratto in essere con il Subappaltatore. Qualora il Committente negasse la sua autorizzazione alla proroga, il contratto si intenderà risolto senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore e del Committente.
3. Il presente Contratto non potrà essere modificato dalle Parti se non mediante un espresso accordo scritto.
4. Al di fuori dei casi previsti ai successivi artt. 8 e 15, l'Appaltatore potrà recedere anticipatamente dal presente contratto previo preavviso di 3 (tre) mesi da dare per iscritto all'altra Parte. Detto termine potrà essere abbreviato su accordo delle Parti.

5. Nell'ipotesi in cui il Subappaltatore venisse sottoposto a procedura concorsuale, l'Appaltatore avrà altresì il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione al Subappaltatore.
6. In caso di recesso, ove richiesto dall'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà comunque proseguire l'esecuzione delle singole prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe arrecare pregiudizio alla continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Committente.
7. In caso di recesso dell'Appaltatore, questi dovrà corrispondere al Subappaltatore esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente ed utilmente eseguite, restando espressamente escluso il diritto a percepire qualsivoglia indennizzo anche ai sensi dell'art. 1671 c.c.

3. Corrispettivo – Pagamenti – Variazione delle prestazioni

1. Il corrispettivo dovuto al Subappaltatore ai sensi del presente contratto ammonterà a presunti **Euro 49.650,00 (Euro Quarantanovemila Seicentocinquanta/00) oltre IVA**, di cui;

- **Euro 45.900,00 (Euro Quarantacinquemila Novecento/00)** per manutenzione ordinaria,

- **presunti Euro 3.750,00 (Euro Tremilasettecentocinquanta/00)** di manutenzione straordinaria;

da corrispondersi in ratei mensili in base ai consuntivi approvati dal tecnico Siram di riferimento.

2. Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi onere connesso all'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto come in esso individuate al precedente art. 1, ivi compresi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i quali vengono indicati, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in **Euro 1.489.50 (Euro Millequattrocento Ottantanove/00).** Detti importi sono altresì contenuti entro i limiti di ribasso del 20% (venti per cento) previsto dall'art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Subappaltatore riconosce e accetta irrevocabilmente sin d'ora che, per sopravvenienza di norme di legge o regolamentari, disposizioni impartite e/o concordate con l'Ente Appaltante, per fatti oggettivi (quali, ad esempio, la variazione della consistenza degli immobili in appalto), l'Appaltatore potrà procedere alla diminuzione quantitativa e/o qualitativa delle prestazioni affidate al Subappaltatore e/o a una riduzione in percentuale dei corrispettivi unitari di fornitura di cui all'elenco prezzi posto a base di gara. Nel primo caso (diminuzione quantitativa e/o qualitativa delle prestazioni) si farà luogo a una riduzione dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore corrispondente alle prestazioni in meno da esso rese rispetto a quanto previsto nel presente contratto, quantificando a conguaglio calcolato nel primo ordinativo di pagamento successivo all'effettuazione delle prestazioni di competenza; nel secondo caso si farà luogo ad una riduzione del corrispettivo dovuto al Subappaltatore per le prestazioni rese dal medesimo corrispondente, in percentuale, alla riduzione in percentuale

dei prezzi unitari di fornitura disposta dall'Amministrazione contraente e/o con essa concordata in ragione della sopravvenienza di norme di legge o regolamentari.
In tali casi, il Subappaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore in relazione alla variazione delle prestazioni affidategli e/o alla riduzione del corrispettivo, rinunciando sin d'ora il Subappaltatore a qualsiasi azione nei confronti dell'Appaltatore.
In ogni caso le predette riduzioni saranno inderogabilmente contenute entro i limiti di ribasso del 20% (venti per cento) previsto dall'art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016.

4. I pagamenti all'Impresa esecutrice verranno corrisposti, previa emissione di fattura da parte della stessa, con periodicità mensile **entro 60 (sessanta) gg.d.f.f.m.** dall'emissione della fattura medesima e non all'effettuazione del pagamento da parte della Committente nei confronti dell'Affidataria per le prestazioni corrispondenti.
5. L'emissione della fattura da parte del Subappaltatore nei confronti di Siram dovrà essere preceduta dalla trasmissione da parte del Subappaltatore di un consuntivo delle prestazioni svolte delle quali si chiede il pagamento, cui seguirà l'emissione di apposito ordinativo di pagamento da parte di Siram.
6. Siram non sarà tenuta a provvedere al pagamento di fatture non precedute dall'emissione di ordinativo di pagamento o che non siano ad esso conformi.
7. Su ogni importo dovuto al Subappaltatore per le prestazioni rese verrà operata la ritenuta a garanzia dello 0,50% per eventuali inadempienze contributive relative a soggetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Detta ritenuta sarà infruttifera per il Subappaltatore e il corrispondente importo sarà svincolato entro 10 (dieci) giorni dalla data di effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo finale con esito positivo e senza detrazioni, effettuato dal Committente o dalla data di approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità dei servizi con l'ultimo pagamento previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Nell'ipotesi in cui, alla sottoscrizione del contratto, il Subappaltatore non abbia consegnato all'Appaltatore la garanzia di cui al successivo art. 11, comma 1, quest'ultimo potrà operare una ritenuta a garanzia del 20% su ciascun corrispettivo dovuto, infruttifera per il Subappaltatore, a garanzia del pagamento da parte del Subappaltatore stesso degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del lavoratori impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del presente Contratto. L'importo sarà svincolato allorquando l'Appaltatore, a seguito della ricezione quadrimestrale di copia del DURC e della ricezione mensile di copia del Libro Unico del Lavoro quietanzato dai lavoratori, sarà stato messo in grado di verificare l'adempimento da parte del Subappaltatore degli oneri di cui sopra e se l'esito di detta verifica sarà completamente positivo; il Subappaltatore resta comunque tenuto alla consegna della garanzia di cui all'art. 11.

9. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 D.Lgs 136/2010 e s.m.i. **IBAN: IT24 Y056 9601 6000 0003 9798 X61 intestazione: INTESTATO A FACTORIT SPA**

10. Sarà facoltà di Siram sospendere i pagamenti al Subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'osservanza degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti e l'assolvimento degli obblighi di effettuazione e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori occupati per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11. Sarà inoltre facoltà di Siram sospendere i pagamenti al Subappaltatore, qualora quest'ultimo, in forza dell'obbligo previsto all'art. 7, comma 3, lett. i), smaltisca rifiuti soggetti alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, finché lo stesso Subappaltatore non abbia esibito a Siram la 4ª copia del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, controfirmata e datata del destinatario finale degli stessi.
12. Sarà inoltre in facoltà di Siram sospendere i pagamenti al Subappaltatore fino all'esibizione, da parte di quest'ultimo, del Documento di Valutazione dei Rischi o, in caso di attività edili o di ingegneria civile tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività oggetto del presente contratto (**All.1**).
13. Sono fatte salve eventuali integrazioni del corrispettivo riconosciute dall'Ente appaltante o dall'Appaltatore per variazioni in aumento delle prestazioni a carico del Subappaltatore. Il Subappaltatore si impegna a dar corso a tali prestazioni aggiuntive previa richiesta scritta dell'Appaltatore contenuta nell'Ordine di servizio di cui al precedente art. 1, comma 2. Nel caso in cui il Subappaltatore venga meno per qualsiasi ragione a tale obbligo, lo stesso dovrà corrispondere a Siram un indennizzo pari al maggior costo che Siram dovesse sostenere per affidare i lavori aggiuntivi a terzi, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
14. Sarà comunque in facoltà di Siram affidare a terzi eventuali prestazioni ulteriori relative al medesimo servizio qualora Siram ritenga che ciò non crei pregiudizio per l'organizzazione e lo svolgimento dello stesso, senza che il Subappaltatore possa vantare alcun diritto o aspettativa rispetto a tali affidamenti.
15. Le Parti concordano che, salvi i casi di legittima sospensione di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'Appaltatore ritardi il pagamento in favore del Subappaltatore rispetto ai termini suindicati, il Subappaltatore avrà diritto ai soli interessi di cui all'art. 1284 c.c.

4. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, ultimo periodo, della medesima legge.
2. Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:
    - le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
    - le Parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Ciascuna fattura del Subappaltatore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita all'Appaltatore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione o nell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
4. L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dal Subappaltatore indicato al precedente art. 3, comma 9, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente il CIG e (ove previsto) e il CUP (Codice Unico Progetto).

5. DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Subappaltatore dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente contratto esclusivamente con personale, mezzi e strutture propri. È fatto divieto al Subappaltatore di ulteriormente subappaltare, anche solo parzialmente, a terzi le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Il Subappaltatore potrà fare eseguire a terzi parte delle prestazioni oggetto del presente contratto nei soli casi ammessi dalla legge (art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) e, comunque, previa autorizzazione scritta di Siram. Nei soli casi di deroghe ammesse per legge, per procedere all'affidamento a terzi, il Subappaltatore sarà comunque tenuto a comunicare per iscritto a Siram, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le generalità dell'impresa prescelta, l'importo e l'oggetto del contratto trasmettendo inoltre, per affidamenti superiori a € 150.000,00, copia del certificato rilasciato dalla Prefettura relativo a detta impresa corredato di dicitura antimafia. Il Subappaltatore è tenuto, altresì, a comunicare a Siram ogni eventuale modifica a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.
3. Siram avrà comunque facoltà di richiedere tutte le notizie e la documentazione supplementari che riterrà necessari al fine di verificare l'idoneità dei soggetti prescelti dal Subappaltatore negando, a suo insindacabile giudizio, il proprio gradimento all'affidamento che non potrà, in tali casi, avere luogo. Siram, anche in corso di esecuzione, potrà comunque sempre revocare, a suo insindacabile giudizio, il proprio gradimento.
4. La sottoscrizione dei contratti di affidamento da parte del Subappaltatore con i terzi non comporta riduzione o limitazione alcuna della sua responsabilità contrattuale; il Subappaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'Appaltatore, del Committente e dei terzi della corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni e nell'osservanza degli obblighi concernenti le retribuzioni e le assicurazioni sociali delle prestazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi dei precedenti commi. Il Subappaltatore si impegna a tenere indenne e manlevata Siram dai danni che dovessero a quest'ultima derivare dall'esecuzione delle attività da parte dei terzi e dei relativi dipendenti (inclusi quelli del Subappaltatore) e risponderà in prima persona di ogni pregiudizio che dovesse occorrere in conseguenza delle attività affidate a terzi.

5. La cessione totale o parziale del presente contratto, oltreché dei diritti o degli obblighi a esso connessi, sono vietate. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Appaltatore, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. E' ammessa la cessione in tutto ed in parte dei crediti derivanti dal presente contratto alla **Società di factoring** ("il Cessionario") a favore della quale, in caso di intervenuta cessione, Siram S.p.A. dovrà effettuare i pagamenti dovuti in relazione al presente contratto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà comunicato.
6. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

6. Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, con la stipulazione del presente contratto, si impegna a:
   - trasmettere con la massima sollecitudine al Committente l'istanza di autorizzazione al subappalto, corredata dalla documentazione fornita dal Subappaltatore;
   - informare prontamente il Subappaltatore in ordine all'autorizzazione (ovvero al diniego di essa) dell'Ente appaltante al presente affidamento in subappalto, ovvero del decorso del termine di legge senza che vi sia provvedimento di diniego dell'autorizzazione;
   - trasmettere al Subappaltatore copia delle comunicazioni provenienti dal Committente riguardanti il servizio che possono avere rilievo sull'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto;
   - informare prontamente il Subappaltatore in ordine a ogni circostanza rilevante che possa influire sullo svolgimento del servizio e che non possa essere conosciuta dal Subappaltatore;
   - fornire al Subappaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest'ultimo è destinato ad operare, sui rischi da interferenza (DUVRI) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, nonché, nel caso di attività edili o di ingegneria civile tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, fornire al Subappaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

7. Obblighi a carico del Subappaltatore

1. Con la stipulazione del presente contratto il Subappaltatore esplicitamente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a lui demandate sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendo a suo carico le conseguenze nei confronti di Siram, del Committente e dei terzi in genere.
2. Con specifico riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Subappaltatore, anche in nome e per conto di eventuali imprese consorziate esecutrici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c. si impegna a:
   a) uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che verrà emanata, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
   b) far osservare a tutti i propri dipendenti, nonché a eventuali fornitori, le disposizioni di cui sopra;

c) prendere conoscenza, prima della consegna del servizio, dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro;
d) adottare tutte le precauzioni imposte dalle leggi attualmente in vigore o che venissero emanate in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e ad adottare ogni cautela opportuna al fine di garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o comunque operante nell'area di lavoro, nonché a prevenire danni alle persone o alle cose.
e) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con i servizi e con le operazioni da effettuare;
f) portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, nonché di eventuali fornitori, i rischi presenti nell'area di lavoro;
g) curare che tutte le attrezzature e i mezzi siano in regola con le prescrizioni vigenti;
h) cooperare con l'Appaltatore all'attuazione di quelle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto;
i) informare immediatamente Siram in caso di infortunio o di incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
j) fornire al proprio personale tute, divise o qualsiasi indumento o dotazione di lavoro eventualmente richiesti dal Committente o dall'Appaltatore.
k) tenere indenne l'Appaltatore da qualsivoglia danno, costo, passività, responsabilità o spesa (incluse quelle legali) in cui quest'ultima dovesse incorrere in conseguenza del suo vincolo solidale rispetto all'adempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, come previsto all'art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016;
l) tenere indenne Siram da qualsivoglia responsabilità in cui quest'ultima dovesse incorrere in ragione del vincolo solidale previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 al risarcimento dei danni riportati dai lavoratori del Subappaltatore in conseguenza di infortuni sul lavoro, che non siano indennizzati dall'INAIL;
m) rimborsare all'Appaltatore eventuali somme pagate ai sensi delle precedenti lettere k) e l), a titolo di sanzioni, interessi, ecc.; resta sin d'ora inteso che i corrispondenti importi potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da versare al Subappaltatore da parte di Siram;
n) sottoscrivere il Verbale di cooperazione e coordinamento (VBCO) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (**All.2**)

3. Il Subappaltatore, inoltre, si impegna anche in nome e per conto di eventuali imprese consorziate esecutrici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c. a:
   a) completare le procedure operative e gestionali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (ove esistenti);
   b) rispettare il Programma di servizi;
   c) fornire all'Appaltatore, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli obblighi retributivi verso i propri dipendenti o quelli di eventuali imprese consorziate

esecutrici impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del presente affidamento, e l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi e mutualistici relativi ai lavoratori occupati; in ogni caso consegnando all'Appaltatore ogni mese la copia del Libro Unico del Lavoro quietanzata dai lavoratori occupati nell'esecuzione delle prestazioni affidate e ogni 4 (quattro) mesi la certificazione di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

d) munire il personale che impiegherà al di fuori della propria sede nelle attività oggetto del presente contratto, del tesserino di riconoscimento aziendale contenente la fotografia, le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 5 l. n. 136/2010, e il nome del datore da cui lo stesso dipende, o alternativamente, se si trattasse di datore di datore di lavoro che occupa meno di dieci dipendenti, dovrà tenere un registro riportante gli estremi del personale giornalmente impiegato nei servizi In caso di lavoratore autonomo il tesserino di riconoscimento dovrà, inoltre, contenere l'indicazione del Committente così come previsto dall'art. 5 l. n. 136/2010;
e) mantenere sul luogo di lavoro l'ordine e la disciplina e sostituire quel personale che non risultasse gradito all'Appaltatore;
f) sostenere tutti gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza di leggi vigenti o di contratti di lavoro, gravano e potranno gravare sulla mano d'opera, nonché all'adempimento di tutte le norme di legge in tema di protezione antinfortunistica (parapetti, cartelli di avviso, segnali diurni e notturni, ecc.) con piena manleva dell'Appaltatore da qualsiasi responsabilità al riguardo;
g) comunicare tempestivamente a Siram ogni eventuale circostanza sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto che sia rilevante ai fini della propria idoneità e/o legittimazione all'esecuzione delle prestazioni che ne formano oggetto;
h) trasmettere all'Appaltatore, con la periodicità da questi indicata ed in ogni caso dietro specifica richiesta dello stesso, copia delle fatture quietanzate a seguito dei pagamenti effettuati dall'Appaltatore nei suoi confronti;
i) smaltire i rifiuti prodotti dalla propria attività nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 eventualmente applicabili in ragione del tipo di rifiuto trattato ed, in tal caso, al fine stesso dovrà provare a Siram il possesso delle abilitazioni/autorizzazioni necessarie (iscrizione all'Albo Gestori ambientali ex Albo Gestori Nazionale Gestori Rifiuti);
j) rispettare la normativa dettata dagli artt. 188-bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di tracciabilità dei rifiuti, fornendo all'Appaltatore, dietro sua richiesta, tutta la documentazione idonea a comprovarlo;
k) rispettare le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ambientale, applicabili alle attività oggetto del presente contratto, e a conformarsi ai requisiti previsti dal Sistema di Gestione certificato di Siram secondo gli schemi Qualità Ambiente e Sicurezza, come previsto dalla Procedura IP 56 allegata (**All. 3**);

l) rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 l. n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
m) indicare nelle bolle di consegna del materiale le informazioni richieste dall'art. 4 l. n. 136/2010 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali);

8. Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto potrà venire risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per iniziativa dell'Appaltatore, mediante comunicazione dell'Appaltatore da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. o via p.e.c. al Subappaltatore nei seguenti casi:
   a) ove il Subappaltatore abbia perso i requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero in caso di sua messa in liquidazione;
   b) a seguito di disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dal Committente ovvero in caso di invalidità, inefficacia, risoluzione, recesso, rescissione, o nullità del contratto di appalto fra l'Appaltatore e il Committente;
   c) in caso di violazione da parte del Subappaltatore dei divieti posti dal precedente art. 5;
   d) ove il Subappaltatore maturi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordine di servizio un ritardo superiore a 5 giorni sui termini di esecuzione ivi indicati o ricavabili dagli atti contrattuali e comunque nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del presente contratto. È fatta comunque salva l'applicazione delle penali a carico del Subappaltatore di cui al successivo art. 14 e il risarcimento di ogni ulteriore danno causato dalla condotta inadempiente del Subappaltatore;
   e) qualora il Subappaltatore, nonostante previa diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata a.r. o p.e.c. da Siram, non abbia ovviato entro 10 giorni dalla diffida stessa a vizi, inadempienze, non conformità alle modalità ed ai termini di esecuzione segnalati dall'Appaltatore nel messaggio p.e.c. o nella raccomandata a/r di cui sopra, qualora tali difformità siano, a giudizio dell'Appaltatore, idonei a compromettere la corretta esecuzione dei servizi secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali. La valutazione della rispondenza alle regole dell'arte dei servizi eseguiti è esplicitamente ed esclusivamente riconosciuta a favore dell'Appaltatore;
   f) ove il Subappaltatore o per esso eventuali imprese consorziate esecutrici abbiano contravvenuto a uno qualsiasi degli obblighi e oneri precisati all'art. 7, commi 2 e 3, ovvero qualora il Subappaltatore ometta di consegnare a Siram tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto;
   g) ove il Subappaltatore non ottemperi agli obblighi e oneri di cui all'art 11;
   h) nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Subappaltatore;
   i) in caso che una o più dichiarazioni e garanzie rilasciate agli artt. 10 e 11 risultino non conformi al vero;

j) nel caso previsto dall'art. 12;
k) in caso di violazione dell'art. 9;
l) nei casi previsti dall'art. 4.

2. In caso di risoluzione si farà luogo al pagamento in favore del Subappaltatore dei corrispettivi maturati fino alla data di scioglimento del rapporto, fatto salvo il risarcimento in favore di Siram per eventuali danni di qualsiasi natura cagionati dalla condotta inadempiente del Subappaltatore che abbia determinato la risoluzione del rapporto.
3. Nei casi previsti alle precedenti lettere c), d), e), f), g), i), j), k) e l) del comma 1 del presente articolo, si farà luogo a esecuzione in danno e saranno pertanto addebitate al Subappaltatore tutte le maggiori spese ed i maggiori oneri sostenuti da Siram per l'affidamento a terzi dei servizi e per la loro ultimazione, nonché ogni ulteriore pregiudizio che Siram dovesse sopportare come conseguenza, diretta o indiretta, dell'anticipata risoluzione del contratto e della condotta inadempiente del Subappaltatore. Per tali ipotesi, inoltre, il Subappaltatore autorizza l'escussione della garanzia di cui all'art. 11.
4. Nel caso previsto alla lettera b) del comma 1 del presente articolo non si darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento in favore del Subappaltatore, rinunciando egli sin d'ora, in via irrevocabile ed incondizionata, ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di Siram per eventuali pregiudizi, diretti e/o indiretti, conseguenti alla mancata prosecuzione del rapporto contrattuale. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo per il caso in cui il Committente imponga la cessazione del servizio o l'allontanamento del Subappaltatore per ragioni costituenti inadempimento alle obbligazioni poste a carico del Subappaltatore ai sensi del presente contratto.

9. CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Il Subappaltatore non potrà in nessun caso (ivi inclusi il verificarsi di ritardi nei pagamenti o il sorgere di controversie di qualsiasi natura con l'Appaltatore o con il Committente), sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fatta salva una espressa disposizione scritta in tal senso proveniente da Siram o dal Committente.

10. DICHIARAZIONI E GARANZIE

1. Il Subappaltatore dichiara e garantisce anche in nome e per conto di eventuali imprese consorziate esecutrici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c.:
   a) di essere in normale stato di attività, di non essere soggetto, e non esserlo stato nei 5 anni precedenti, a crisi aziendali, a procedura concorsuale, concordato preventivo, fallimento o situazione equivalente, ovvero a condizioni limitative della autonomia imprenditoriale;
   b) che i membri del consiglio di amministrazione, i rappresentanti e procuratori, nonché il Direttore Tecnico non hanno riportato condanne, anche in primo grado di giudizio, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o, in generale, che contravvenga alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001;

c) di non aver commesso nell'esercizio della propria attività alcun errore grave nell'esecuzione di contratti pubblici, accertato con qualsiasi mezzo di prova da qualsiasi ente appaltante;
d) di essere in regola con gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia previdenziale;
e) di non aver in corso piani individuali di emersione, previsti dall'art. 1bis l. n. 383/2001 che comportino l'esclusione dalle gare di appalto (**All. 4**);
f) che il personale è iscritto sul proprio libro matricola ed è stato da esso Subappaltatore regolarmente assunto con contratto conforme alle disposizioni di Legge e regolamentari in vigore, con applicazione delle condizioni stabilite dai contratti collettivi eventualmente applicabili;
g) di essere iscritto al Registro delle Imprese di Milano. e che dispone di adeguata qualificazione professionale;
h) che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, che si allega al presente contratto unitamente ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferiti ai soggetti previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (**All. 5**);
i) che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, come da autocertificazione che si allega al presente contratto (**All. 6**);
j) di disporre di certificazione di qualità ai sensi delle norme ISO che viene allegato al presente contratto *sub* **All. 7**;
k) di disporre di autocertificazione SOA, che si produce *sub* **All. 8** al presente atto*;*
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/1999, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. n. 445/2000 che si allega al presente contratto"*);*
m) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di avere adeguate capacità finanziaria, economica ed organizzativa per assicurare l'autonoma esecuzione a regola d'arte delle prestazioni di cui al presente contratto impegnandosi a presentare all'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti medesimi (docc. elencata in **All. 10** al presente contratto) tra i quali, il Documento di valutazione rischi (DVR) e, in caso di attività edili o di ingegneria civile tra quelle elencate nell'allegato X del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tassativamente il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto (**All. 1**;
n) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell'Istruzione di Processo sistema di gestione inerente il trasferimento al Subappaltatore di specifiche prescrizioni del Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza di Siram (v. **All. 3**);

o) di adempiere agli obblighi in materia di trasporto – tra cui quelli previsti dall'art. 4 l. n. 136/2010 – e trattamento dei rifiuti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
p) di rispettare le normative sulla sicurezza e di adottare tutte le previsioni per la salvaguardia dei lavoratori e igiene degli ambienti;
q) che non sussiste alcuna forma di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'Appaltante;
r) di disporre delle abilitazioni necessarie all'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 37/2008.

11. GARANZIE FIDEJUSSORIE E ASSICURAZIONI

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento di eventuali danni, e/o del pagamento a cui fosse tenuto a titolo di penali o in forza di obblighi di manleva per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi stessi contrattuali stessi, ivi compreso il mancato pagamento da parte del Subappaltatore degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del lavoratori impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, il Subappaltatore dovrà, contestualmente alla sua sottoscrizione, consegnare all'Appaltatore una fidejussione a beneficio di questi per un importo pari al 20% del corrispettivo. La fidejussione dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito italiano o da una primaria compagnia di assicurazioni di gradimento di Siram.
   La fidejussione dovrà prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta dell'Appaltatore quanto da questi richiesto in dipendenza degli inadempimenti del Subappaltatore, con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore e della facoltà del fideiussore di opporre eccezioni od omettere il pagamento dovuto.
   In caso di escussione della fidejussione, il Subappaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del presente contratto.
   La fidejussione potrà essere svincolata al termine del contratto, in seguito alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi e/o alla emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Il Subappaltatore si impegna a stipulare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, idonea polizza assicurativa R.C. terzi a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a Siram, al Committente o a qualsiasi terzo, con massimale di importo non inferiore a 10 volte il valore complessivo del presente contratto.
   La polizza dovrà essere valida per tutta la durata del presente contratto, con l'esclusione della facoltà dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore da parte della compagnia assicurativa. Saranno a totale carico del Subappaltatore la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia assicurativa.

Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore copia della polizza assicurativa prima dell'inizio dei servizi.

12. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Il Subappaltatore dichiara di essere pienamente consapevole di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (qui di seguito definito il "Modello") adottato da Siram, dei principi espressi nella Guida Etica del Gruppo Veolia e nel Codice Etico (qui di seguito definito il "Codice") di Siram, nonché di quanto disciplinato dal Codice di comportamento anticorruzione del Gruppo Veolia, copia dei quali è disponibile sul sito internet della società www.siram.it.
2. Il Subappaltatore dichiara che rispetterà tutte le suddette disposizioni, oltre a qualsiasi altra normativa nazionale e internazionale relativa alla lotta alla corruzione, al traffico di influenza e al riciclaggio.
3. Il Subappaltatore riconosce che tutti i corrispettivi economici, i diritti, i compensi, i bonus e gli altri importi (il "Corrispettivo Economico") ad esso dovuti da parte dell'Appaltatore costituiranno la sola e unica remunerazione per le prestazioni oggetto del contratto.
4. Il Subappaltatore garantisce che il corrispettivo economico dovuto ai sensi del presente Contratto non remunererà in nessun caso illegalmente qualsivoglia attività o tipo di attività che si ponga in violazione all'ordine pubblico o al buon costume in Italia, nel Paese di cittadinanza del Subappaltatore, o in qualsiasi altro Stato. Il Subappaltatore dichiara e garantisce, in particolare, che il corrispettivo economico non sarà in nessun caso promesso o versato, per intero o in parte, direttamente o indirettamente, ad alcun pubblico ufficiale o funzionario privato, o utilizzato per remunerare un vantaggio volto ad influenzare atti o decisioni ricadenti nell'ambito d'azione di detto funzionario pubblico o privato o ad indurre il funzionario stesso ad utilizzare in modo illecito la propria influenza su altro funzionario pubblico o privato.
5. Il Subappaltatore non potrà, al fine di ottenere o ritenere un rapporto commerciale, offrire né fornire, direttamente o indirettamente, beneficio particolare alcuno, pecuniario o di altro tipo, ad alcun rappresentante dello Stato, rappresentante di organizzazioni internazionali pubbliche, partito politico, dipendente o rappresentante di società privata, istituto di credito o banca, in violazione degli obblighi di legge o dei principi etici dell'Appaltatore, così come descritti nel Codice Etico disponibile sul sito internet dello stesso, o delle regole di comportamento adottate dalle organizzazioni internazionali.
6. Il Subappaltatore dovrà inoltre astenersi dall'offrire beneficio alcuno o accettare sollecitazione alcuna da parte di persona che sia in grado o dichiari di essere in grado di influenzare un pubblico ufficiale o di indurlo ad utilizzare la propria influenza in modo illecito per ottenere uno sbocco di mercato o una decisione favorevole.
7. Il Subappaltatore inoltre si impegna a predisporre e implementare adeguate procedure interne alla sua organizzazione, con la finalità di individuare e, se possibile, eliminare o almeno ridurre considerevolmente il rischio di conflitti di interesse, anche potenziali o di natura non

patrimoniale, che possano avere un collegamento con la stipula del Contratto e influenzarne negativamente l'esecuzione.

8. Ai sensi dell'art. 1381 del codice civile italiano, il Subappaltatore si impegna a far valere gli obblighi suddetti presso il proprio management, i propri dipendenti e/o collaboratori e a fare in modo che gli stessi obblighi stabiliti nel presente Articolo siano assunti da ogni individuo o soggetto al quale il Subappaltatore debba pagare tutto o parte del corrispettivo economico al fine di remunerare l'opera di tale soggetto per l'esecuzione del Contratto.
9. Il Subappaltatore si impegna a conservare, per un tempo ragionevole successivo alla data di conclusione del Contratto, i giustificativi e la documentazione, che permettono di dimostrare il rispetto della presente clausola.
10. L'inosservanza da parte del Subappaltatore di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico e del Modello adottato dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 pro-tempore vigente ovvero la commissione di un comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 costituiscono un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà l'Appaltatore a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., e a ottenere dal Subappaltatore il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultima.

13. CONTROLLI – IRREGOLARITÀ DI ESECUZIONE - MANLEVA

1. L'Appaltatore potrà eseguire dei controlli sull'operato del Subappaltatore, finalizzati a verificare l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Qualora dovesse rilevare delle irregolarità di esecuzione (ovvero nel caso in cui queste dovessero essere segnalate dal Committente), fatta salva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lett. e), l'Appaltatore potrà, dandone comunicazione al Subappaltatore, sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al presente contratto sino al completo ed esatto adempimento da parte del Subappaltatore di tutte le obbligazioni a suo carico.
3. Il Subappaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore per tutte le spese, gli oneri, le penali, gli indennizzi e i risarcimenti cui quest'ultimo dovesse essere tenuto in relazione all'esecuzione da parte propria e/o di eventuali imprese consorziate esecutrici delle prestazioni oggetto del presente contratto nei confronti della Committente e di qualsiasi terzo (in tali casi, con esonero per l'Appaltatore dall'obbligo di comunicare al Subappaltatore, nel termine di cui all'art. 1670 c.c., la denuncia ricevuta dal Committente). A fronte di quanto sopra, Siram avrà facoltà di effettuare delle trattenute sui compensi dovuti al Subappaltatore corrispondenti alle somme che sarà eventualmente tenuta a versare.
4. Inoltre, ogni e qualsiasi sanzione che venisse irrogata dall'Autorità per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, circolari, ecc. sarà a esclusivo carico del Subappaltatore e l'importo corrispondente (qualora posto a carico dell'Appaltatore) potrà essere da essa dedotto dai compensi dovuti al Subappaltatore.

5. Il Subappaltatore si impegna, infine, a manlevare l'Appaltatore da qualsiasi conseguenza economica pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultimo in ragione del vincolo di solidarietà previsto dalla legge in relazione agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e retributiva in relazione ai propri dipendenti.

14. RITARDI - PENALI

1. Ferma e impregiudicata la facoltà per l'Appaltatore di risolvere il presente contratto ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lett. d), comporteranno l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.: a) eventuali ritardi sia parziali che definitivi rispetto alle previsioni di durata del presente contratto ovvero rispetto ai termini indicati negli Ordini di servizio disposti dall'Appaltatore, nei quali casi è applicabile una penale dell'importo di **Euro 100 (cento)** per ogni giorno di ritardo; b) l'accertamento da parte del Committente, relativamente ai servizi affidati con il presente contratto al Subappaltatore, di un livello di servizio inferiore ai minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto o negli atti di gara.
2. In ogni caso, il Subappaltatore sarà tenuto a rifondere a Siram l'importo delle penali eventualmente irrogate all'Appaltatore qualora il fatto o l'omissione che dà luogo all'applicazione della penale sia a qualsiasi titolo imputabile al Subappaltatore stesso.
3. È fatto salvo comunque l'onere di risarcimento a carico del Subappaltatore per ogni ulteriore danno di qualsiasi natura causato dalla condotta inadempiente del Subappaltatore.

15. CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Le Parti riconoscono espressamente che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata al nulla osta del Committente Aria o ATS della Brianza all'affidamento in subappalto all'impresa **CRIM S.r.l.** ai sensi dell'art. 105, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di cui in premessa.
2. Qualora il Committente negasse la propria autorizzazione al subappalto, il presente contratto si intenderà risolto, senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore in relazione ad esso.
3. In ragione di quanto sopra e al fine di evitare ogni pregiudizio al Subappaltatore, le Parti comunque concordano che l'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto avrà luogo non prima del decorso di giorni 30 (trenta) dalla trasmissione dell'istanza di autorizzazione al subappalto, completa degli allegati, da parte dell'Appaltatore al Committente.
4. Il Subappaltatore, per parte sua, consegna all'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, tutte le dichiarazioni e le certificazioni da allegare all'istanza di autorizzazione al subappalto come in essa elencati.
5. Il Subappaltatore sarà l'unico e l'esclusivo responsabile nei confronti dell'Appaltatore e del Committente e di qualsiasi terzo della ritardata trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento del benestare al subappalto, ovvero dalla trasmissione di documenti incompleti o dal contenuto non veritiero.

16. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1. Il Subappaltatore si impegna a rispettare la normativa relativa alla protezione dell'ambiente e a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di ridurre l'impatto ambientale, in particolare riducendo il consumo di energia e di materie prime; riducendo, inoltre, gli scarichi nell'acqua, nell'aria e nel suolo; rispettando le leggi e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti.

17. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY

1. I termini "Titolare del trattamento", "Dati personali", "Trattamento", hanno il significato loro attribuito nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e nel D.Lgs.196/2003 s.m.i. noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali" (congiuntamente "Legislazione vigente sulla protezione dei dati").

2. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, ciascuna delle Parti è tenuta a raccogliere e trattare i Dati Personali relativi a determinati dipendenti o fornitori dell'altra Parte al fine di consentirle di gestire il proprio rapporto contrattuale e, più in generale, per gestire le operazioni che le consentono di comunicare con l'altra Parte. Il Trattamento effettuato rispettivamente da ciascuna delle Parti in questo contesto è necessario per l'esecuzione del Contratto e l'adempimento dei loro obblighi di legge. I dati comunicati dalle Parti, autonomi titolari del trattamento, saranno utilizzati, nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei, in misura strettamente necessaria alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e, specificatamente, per le seguenti finalità:

- esecuzione di obblighi contrattuali come indicato;
- funzioni di controllo, compliance e audit;
- gestione delle relazioni;
- inserimento nel sistema di *Customer Relationship Management* della società;
- conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria.

3. I dati potranno essere comunicati, oltre ai dipendenti autorizzati e ai responsabili del trattamento nominati secondo quanto previsto dall'art 28 GDPR, anche ai seguenti soggetti:
(i) soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta da provvedimenti normativi o dell'autorità giudiziaria; (ii) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione è necessaria a garantire obblighi di legge; (iii) a terzi, dove sia rilasciato il consenso.

4. Le Parti si rendono reciprocamente disponibili a rispondere prontamente alle richieste che l'altra Parte dovesse porre in relazione al trattamento dei dati personali.

5. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, compresa quella del tempo di conservazione dei dati stessi, che non potrà essere inferiore alla durata del contratto e delle eventuali proroghe, nonché tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, oltre alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato e della possibilità dello stesso di avanzare reclami dinanzi all'Autorità di Controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
Le Parti potranno, inoltre, trovare l'informativa completa sul sito www.siram.veolia.it.

6. Ciascuna Parte sarà l'unica responsabile dei trattamenti nei confronti delle persone interessate, in particolare per le loro informazioni e l'esercizio dei loro diritti derivanti dalla legislazione in vigore in materia di protezione dei dati (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione...).
Ciascuna Parte terrà manlevata l'altra per qualsiasi conseguenza in caso di controversia relativa al Trattamento dei Dati Personali posto sotto la propria responsabilità. In ogni caso, le Parti coopereranno in buona fede.

7. I Dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo ma potranno essere comunicati a fornitori di servizi terzi per svolgere servizi di hosting, archiviazione, comunicazione, gestione di database o manutenzione informatica.
Nel caso in cui i Dati dovessero essere trasferiti, tale trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 44 del GDPR, sotto la responsabilità di quella tra le Parti che organizza il trasferimento.

8. I dipendenti e i fornitori delle Parti hanno, nei limiti della Legislazione vigente sulla protezione dei dati, un diritto di accesso, rettifica, portabilità, cancellazione dei Dati Personali che li riguardano e un diritto alla limitazione del Trattamento. Hanno anche il diritto di far pervenire direttive speciali relative al destino dei loro dati dopo la loro morte. Per esercitare tali diritti per il Trattamento posto in essere da Siram S.p.A. o delle altre società controllate del Gruppo, si rimanda al sito web https://www.siram.veolia.it/privacy-policy.

18. Legge regolatrice del contratto e foro competente

1. La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta al Foro esclusivo di Milano.

19. Comunicazioni

1. Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate dal presente contratto sarà considerata regolarmente effettuata secondo le seguenti procedure:
   - se consegnata a mano, al momento della consegna all'indirizzo della Parte in questione;
   - se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento;
   - se trasmessa via fax o posta elettronica certificata, al momento indicato nel relativo rapporto di trasmissione con esito positivo e leggibile.
2. Le comunicazioni inviate per posta, fax o posta elettronica certificata dovranno essere indirizzate a:

per Siram
Indirizzo: Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano
Fax: 02/41298200
P.e.c.: udbnordovest@pec.siram.it
c.a. Alessandro Guzzi

per il Subappaltatore
Indirizzo: Via Monte Ortigara n. 22/H - 20092 Cinisello Balsamo
Fax: 02/66044350
P.e.c.: pec@pec.crim.it
c.a. Sig. ra Gemma Pisacano

20. Registrazione del contratto

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art.1, lett. b) - parte seconda - della Tariffa All. A al d.P.R. 26.10.1972, n. 634.

21. Miscellanea

1. Senza pregiudizio per l'applicabilità delle disposizioni dettate degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione dei contratti, le Parti danno atto che il presente contratto costituisce l'intero accordo tra loro intervenuto e sostituisce, senza residui, qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, verbale e scritto relativi al medesimo oggetto.
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.
3. Le Parti convengono che, nel caso in cui una qualunque disposizione o previsione del presente contratto fosse o divenisse invalida, per qualsiasi motivo, la validità delle restanti disposizioni o previsioni non ne resterà compromessa e le Parti dovranno congiuntamente trovare in buona fede una soluzione che abbia effetto legale ed economico il più possibile simile alla disposizione o previsione così invalidata.
4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituirà - né potrà essere interpretata quale - rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

22. Premesse ed allegati

1. Il presente contratto consta di nn. 22 articoli e nn. 10 allegati. Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria e integrante del presente contratto.
2. Gli allegati sono i seguenti:

All. 1: Documento valutazione rischi o Piano Operativo della Sicurezza del Subappaltatore;

All. 2: Verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 con Subappaltatore (VBCO);

All. 3: istruzione di processo Sistema di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza I.P. 56 "*Trasferimento di prescrizioni Qualità, Ambiente e Sicurezza ai Subappaltatori e Fornitori di Servizi*";

All. 4: dichiarazione relativa all'assenza di condizioni ostative ex art. 1-bis, co. 14, L. 18.10.2001, n. 383;

All. 5: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferiti ai soggetti previsti dal medesimo art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

All. 6: autocertificazione ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 159/2011;

All. 7: certificazione di qualità;

All. 8: Dichiarazione sostitutiva SOA,

All. 9: Dichiarazione sostitutiva ex l. n. 68/1999;

Art.10: Elenco documenti per attestazione idoneità-tecnico professionale ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Milano, lì 13 Marzo 2023

Siram S.p.A.
Un Procuratore
Marco Cottica
firmato digitalmente

CRIM S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Gemma Pisacano
firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. **CRIM S.r.l.** dichiara di aver ben letto, di aver completamente compreso e di accettare il contenuto delle seguenti clausole come sopra riportate:

1 OGGETTO DEL CONTRATTO
2 DURATA – MODIFICHE - RECESSO
3 CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
5 DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
7 OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9 CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI
13 CONTROLLI – IRREGOLARITÀ DI ESECUZIONE – MANLEVA
14 RITARDI - PENALI
15 CONDIZIONE RISOLUTIVA
18 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

Milano, lì 13 marzo 2023.

Siram S.p.A.
Un Procuratore
Marco Cottica
firmato digitalmente

CRIM S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Gemma Pisacano
firmato digitalmente